

21.04.2026

"Il classamento nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e la revocatoria dei pagamenti in favore dell'attestatore di un concordato dichiarato inammissibile"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi del classamento nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e della revocatoria dei pagamenti in favore dell'attestatore di un concordato dichiarato inammissibile.

Norme & Tributi Diritto dell'economia

Non possono convivere creditori di grado diverso nella stessa classe

Crisi d'impresa

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione prevede il rispetto dell'omogeneità

Derogare alla responsabilità patrimoniale non deve causare alterazioni nel voto

Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (Pro) che consente, a condizione che la proposta venga approvata da tutte le classi all'unanimità, di distribuire il valore generato dal progetto di risanamento in deroga al principio di responsabilità patrimoniale e alle regole di graduazione delle cause di prelazione - amplifica le potenzialità della ristrutturazione concordata sino a consentire di sovvertire le principali regole del concorso.

Ma fino a che punto l'imprenditore è libero di intervenire sulla composizione delle classi dei creditori, senza abusare di uno strumento così potente? Dalla risposta a una questione all'apparenza solo tecnica può dipendere il destino del tentativo di risanamento, com'è avvenuto nel caso deciso dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza 11 giugno 2025. Nel giudizio di primo grado, il Tribunale di Monza (decreto del 12 marzo 2025) aveva dichiarato inammissibile il piano ex articolo 64-bis, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Cci) proposto dalla debitrice, stigmatizzando il mancato rispetto dei criteri stabiliti dalla legge per la formazione delle classi, con particolare riferimento alla composizione di quella contraddistinta dal numero 5.

In dettaglio, secondo il giudice di prime cure, la collocazione in un'unica classe sia di crediti assistiti da gradi di privilegio diversi sia di crediti chirografari ab origine avrebbe violato il criterio di omogeneità. In forza del quale - dovendo le classi di creditori essere definite secondo posizione giuridica conforme - nella stessa categoria possono essere inclusi esclusivamente crediti assistiti dal medesimo grado di privilegio ovvero crediti chirografari. Ed è proprio a condizione del puntuale rispetto di tale regola che può legittimarsi - secondo il tribunale monzese - la deroga nell'ambito del Pro ai principi della responsabilità patrimoniale e della par condicio creditorum, sanciti dagli articoli 2740 e 2741, Codice civile, aprendo così la strada a una libera distribuzione delle risorse.

La debitrice aveva, al contrario, propaginato una nozione "elastica" di omogeneità giuridica, valorizzando, a sostegno dell'accorpamento in un'unica classe di crediti privilegiati e chirografari, elementi quali la loro natura pubblica, la comune gestione del loro recupero da parte dell'agenzia Entrate e l'iscrizione e la loro possibile definizione mediante la procedura di transazione fiscale.

Senonché, la corte milanese ha confermato la decisione del tribunale, sottolineando come, nonostante la sua flessibilità distributiva, il Pro imponga un rigoroso rispetto dell'omogeneità nella formazione delle classi, in ossequio all'articolo 2, comma 1, lettera 7, Cci. Secondo i giudici dell'appello - in assenza di una definizione normativa dei due criteri della posizione giuridica e degli interessi economici - spetta solo all'interprete attribuire loro un significato adeguato, al fine di chiarire in quali casi la formazione delle classi possa in effetti dirsi corretta.

Sul punto, dirimente per la deci-



Il piano di risanamento. La composizione delle classi determina il successo della procedura concorsuale

Il rapporto fra criterio di omogeneità e pretese creditorie è messo in evidenza anche nella pronuncia 9378/2018



Non tutta la Storia si trova sui libri.

History Telling, la serie podcast prodotta da Il Sole 24 Ore e realizzata da Paolo Colombo.

Ascolta il nuovo podcast "Un sogno così".

Un viaggio emozionante nella Storia d'Italia raccontata come merita: viva, epica, sorprendente. Paolo Colombo intreccia grandi eventi e vite comuni nella Milano del Dopoguerra, tra speranze, rinascita e sogni possibili. Un podcast che accende l'orgoglio e invita a riscoprire chi siamo davvero.

Sei nel podcast giusto. "Un sogno così" è un podcast de Il Sole 24 Ore disponibile sul sito, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme.

RETI D'IMPRESA IN AUMENTO
Le reti d'impresa continuano a crescere: nel 2025 sono stati rilevati 10.361 contratti di rete attivi (+7,6% rispetto al 2024), col coinvolgimento

di circa 53mila imprese (+5,2%). A confermarlo l'Osservatorio nazionale sulle reti d'impresa, a cura di Infocamer, Retimpresa e Venice school of management dell'Università Ca'

Foscari. Focus anche sugli obiettivi, legati alla competitività: aumento del potere contrattuale (37,6%), condivisione di risorse (27,5%) e partecipazione a bandi e appalti (25,8%).

Concordato, onorari ai professionisti revocabili se l'istanza non è accolta

Tribunale di Roma

Il diritto al pagamento non può prescindere dall'esito della procedura gestita

Il Tribunale di Roma (sentenza del 6 marzo 2025) si è occupato delle ricadute del rigo di un'istanza di concordato preventivo sul pagamento a favore dei professionisti coinvolti a vario titolo nell'iter, affrontando in particolare il tema della revoca dei compensi corrisposti all'istitutore nel vigore della legge fallimentare.

Nel caso in esame, il curatore ha promosso un'azione revocatoria per ottenere la declaratoria di inefficacia dei pagamenti corrisposti al professionista incaricato come attestatore in una proposta di concordato, poi dichiarata inammissibile. A sostegno della pretesa - in base all'articolo 67, comma 2 della legge fallimentare - il curatore ha lamentato che il professionista - nel periodo sospeso - ossia nel semestre prima della data di deposito dell'istanza - aveva ricevuto pagamenti di ingente importo a titolo di onorario per l'attività di attestatore.

Quali, essendo stata l'istanza dichiarata inammissibile, non avrebbero avuto utilità concreta per i creditori. Il giudice ha accolto la domanda di revoca, sancendo la piena revocabilità dei pagamenti ogni volta che la procedura di concordato, nel corso della quale gli stessi sono stati eseguiti, non superi il vaglio di ammissibilità. E infatti, in questo caso, è stata revocata la ricorrenza di tutte le condizioni previste dalla disciplina per la revocabilità dei pagamenti a favore dell'istitutore, come il pagamento di un debito della fallita, il suo compimento nel periodo sospeso e la conoscenza da parte dell'acquirente dello stato di decadenza della debitrice.

A tal proposito, il giudice ha richiamato quanto già stabilito dalle Sezioni unite (sentenza 42093/2021): il credito del professionista incaricato per l'accesso al concordato è precludibile, anche nella successiva liquidazione, solo se la relativa prestazione può ritenersi essere stata utile - secondo un giu-

dizio "ex ante" - rimesso all'apprezzamento del giudice di merito - ad assicurare l'esito della prima procedura, contribuendo con «inerenza necessaria» a conservare o incrementare i valori patrimoniali dell'impresa, e sempre che il debitore sia poi stato ammesso al concordato.

La sopraggiunta dichiarazione di inammissibilità della domanda per difetto di ammissibilità giuridica assume valore decisivo, in quanto idonea per il tribunale romano a far venir meno il nesso di strumentalità tra prestazione e procedura, privando di giustificazione i pagamenti effettuati rispetto agli interessi dei creditori.

In tal caso, all'attività dell'istitutore non può attribuirsi quell'effetto minimo - l'ammissione al concordato - che consente ai creditori di esprimersi sulla proposta, giustificandone il sacrificio patrimoniale, sicché i compensi corrisposti - determinando un indebito depauperamento patrimoniale del debitore - non possono che essere revocabili.

Nella parcella la par condicio creditorum deve essere bilanciata dall'utilità

Pertanto, nella prospettiva delle Sezioni unite - anticipatoria della più restrittiva soluzione adottata dal Codice della crisi (che oggi riconosce la prelazione in ogni caso, in misura parziale) - ogni automatismo fra esercizio dell'attività professionale per accedere alla procedura e acquisizione della precludibilità del credito viene disarticolata, non potendo prescindere dalla valutazione di inerenza necessaria.

Viene, così, rimarcato dalla decisione di merito che l'importanza di proteggere il diritto al compenso professionale non possa prescindere dall'esito della procedura, sicché - senza ammissione al concordato - la revoca dei pagamenti non solo è ammissibile, ma si figura come esito coerente di un sistema in cui ogni deroga al principio della par condicio creditorum deve essere, come contraprestazione, un'utilità effettiva per i creditori.

— F.L.D.
— G.L.M.

CONFERMA DELL'OMOLOGAZIONE

Conferma dell'omologazione con ristoro al reclamante

Cassazione

Il risarcimento deve essere quantificato dal giudice nella stessa sentenza

Patrizia Maciocchi

La conferma dell'omologazione, malgrado l'accoglimento del reclamo, deve avvenire con il contestuale riconoscimento al reclamante del risarcimento che gli spetta per le perdite economiche subite. Pregiudizio da quantificare nella stessa sentenza. Quanto alla possibilità di avallare il concordato, è possibile solo se non ci sono state violazioni contrattuali o di legge. La Cassazione (sentenza 10271) accoglie il ricorso di una Srl contro la sentenza con la quale veniva omologato un concordato preventivo in continuità diretta, malgrado il voto contrario dei ricorrenti titolari dei diritti di credito derivanti da un contratto di leasing. Il Tribunale aveva dato parità vinta alla Srl che contestava l'unilaterale modifica del contratto di leasing. Mentre la Corte d'appello, pur considerando illegitti-

ma la modifica unilaterale, aveva dato l'ok all'omologazione, facendo prevalere l'interesse di creditori e lavoratori e disponendo la prosecuzione del giudizio per accertare e quantificare il danno. La Suprema corte chiarisce l'ambito di applicazione del rimedio eccezionale, previsto dall'articolo 53 comma 6bis del codice della crisi, sottolineando che questo è applicabile solo in caso di convenienza economica del creditore e non, come nello specifico, quando c'è una violazione del contratto. Alle ricorrenti non veniva soltanto proposta una ristrutturazione dei crediti, ma imposto anche un vincolo contrattuale diverso da quello liberamente concordato. Omologazione che non può essere rimessa con un risarcimento del danno, possibile soltanto per le semplici "perdite monetarie". Sbagliata anche la decisione di disapplicare la conferma dell'omologazione dal riconoscimento del danno in favore della società. Le perdite monetarie dovrebbero, infatti, essere quantificate dallo stesso reclamante «e comunque accertate, anche nel loro ammontare, nella sentenza che, accogliendo il reclamo, conferma l'omologazione».

© IPERDOLLO/CONFERMA